

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "TORINO QUIDDITCH CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

TITOLO I Denominazione e sede

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Torino Quidditch Club Associazione Sportiva Dilettantistica" ossia in breve "Torino QC A.S.D.".
2. L'associazione ha durata illimitata, ha sede legale in via Bussoleno 14, 10139 Torino (TO) e può istituire proprie sedi operative periferiche.

TITOLO II Scopo - Oggetto

Articolo 2

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'associazione è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale, lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica delle discipline di pallamano, quidditch, rugby e basket, quale mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante l'organizzazione e la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione può, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della pallamano e del quidditch, nonché lo svolgimento di attività didattica e di assistenza per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle stesse discipline sportive indicate.
3. L'associazione accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli Statuti e ai Regolamenti della Federazione sportiva nazionale e dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione stessa delibera di aderire e si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari nonché le decisioni che gli organi competenti della Federazione e dell'Ente stessi dovessero adottare a suo carico.

4. L'associazione assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e violenza. L'associazione si impegna nella prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti e accetta il Regolamento antidoping emanato dal CONI.
5. L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere i rendiconti economico-finanziari dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

TITOLO III

Soci

Articolo 3

1. Il numero dei soci è illimitato. Sono soci coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Chi intende far parte dell'associazione deve redigere una domanda su apposito modulo ed approvare esplicitamente il presente Statuto, eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
3. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta.
4. I soci devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi organi.
5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio negativo alla richiesta deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello nella prima assemblea dei soci disponibile.
6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
7. La quota associativa è annuale e non può essere trasferita a terzi o rivalutata o restituita.

Articolo 4

1. La qualifica di socio dà diritto:
 - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli Organi Direttivi. I soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale e l'elettorato passivo viene automaticamente acquisito alla prima assemblea all'uopo predisposta svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
 - a fruire dei servizi, dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dall'Associazione.
2. I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - al pagamento della quota associativa, determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso mai rimborsabile. Il mancato pagamento determina l'impossibilità di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione e di godere dell'elettorato attivo e passivo per le votazioni associative.

Qualora desiderino qualificarsi come atleti, i soci sono tenuti a presentare un certificato medico che attesti il loro stato di buona salute e non presenti controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive. Il certificato deve essere in stato di validità per l'anno di tesseramento. Se la scadenza di tale certificato dovesse essere precedente a quella della tessera associativa, il socio dovrà provvedere alla consegna di nuovo certificato non scaduto, pena esclusione dalle attività alle quali la sola qualifica di atleta dà accesso.

TITOLO IV

Dimissione - Esclusione

Articolo 5

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a. dimissione volontaria;
 - b. morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale, nel caso in cui il Consiglio Direttivo abbia reclamato al socio il pagamento e questi abbia espresso per iscritto il proprio diniego insieme alla volontà di non far più parte dell'Associazione ovvero non abbia dato alcun riscontro nei 15 giorni seguenti a quello di ricezione dell'istanza di pagamento;
 - c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea Ordinaria pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d. decesso;
 - e. scioglimento dell'associazione.
2. Le dimissioni del socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e avranno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del verbale del Consiglio Direttivo che delibera al riguardo.

3. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) può essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo nel caso in cui la condotta del socio venga ritenuta grave al punto tale da rendersi necessario un intervento tempestivo ed urgente per non ledere irrimediabilmente l'Associazione e i suoi organi. Il provvedimento di radiazione deve essere motivato e rimane sospeso fino alla data di svolgimento della prima assemblea utile, in cui deve essere ratificato. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti prima della votazione di ratifica. L'Assemblea deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla data del provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo e con la convocazione deve essere inviato a tutti i soci il provvedimento motivato di radiazione assunto eccezionalmente, pena l'inefficacia dello stesso. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.
5. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 6

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate anche di natura commerciale compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.
2. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

TITOLO VI

Organi dell'associazione

Articolo 7

Sono organi dell'associazione:

- a. l'assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Articolo 8

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
2. La sua convocazione deve compiersi mediante pubblicazione dell'avviso sulla homepage del sito web dell'associazione o mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci negli stessi termini mediante modalità quali la pubblicazione sul gruppo social ufficiale dell'Associazione, sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax o e-mail.
3. Le assemblee ordinarie e straordinarie possono svolgersi anche in videoconferenza o mediante piattaforme telematiche che assicurino il corretto svolgimento dell'assemblea e la presenza di tutti i soci.

Articolo 9

1. L'assemblea ordinaria:
 - a. approva i rendiconti consuntivo e preventivo;
 - b. procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - d. approva gli eventuali regolamenti.
2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione dei rendiconti, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia degli stessi.
3. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 10

1. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare su approvazione e modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione e scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto e deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno tre quinti dei soci in regola con il versamento della quota associativa; le delibere per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, la delibera di scioglimento dell'associazione è valida a maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.

Articolo 11

1. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
2. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
3. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
4. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
5. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 12

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario verbalizzante è fatta dal Presidente dell'assemblea.
2. Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario/Tesoriere e trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione sul sito web dell'associazione.

Articolo 13

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è formato da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati maggiorenni.
2. I componenti del Consiglio restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

3. Per essere eletto Consigliere, il socio deve aver ottenuto un numero di voti a favore pari ad almeno un quarto del numero dei votanti, fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo uscente di proporre percentuali alternative da sottoporre a votazione all'assemblea che elegge il nuovo collegio.
4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, che devono essere almeno 2/3 dei consiglieri; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Esse, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
7. Al Consiglio Direttivo spetta, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
 - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e l'attuazione delle finalità previste dallo Statuto;
 - c. redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - d. predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e. nominare i responsabili dei settori d'attività in cui si articola la vita dell'Associazione e stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f. deliberare circa l'ammissione degli associati e la loro radiazione nei limiti di cui all'art. 5, comma 3;
 - g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
 - h. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.
8. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata ed Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Articolo 14

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziaria e la firma dell'associazione.
2. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
3. In caso d'assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
4. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 15

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, conservare contratti e ordinativi e attendere alla corrispondenza.

Articolo 16

1. Il Tesoriere redige le scritture contabili, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predispose, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, i rendiconti annuali in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 17

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Articolo 18

1. Qualunque membro del Consiglio Direttivo può comunicare un periodo di assenza dallo svolgimento delle proprie mansioni.
2. Tutti i consiglieri, ad eccezione del Presidente, possono assentarsi per massimo due volte nel corso di un mandato e per un tempo massimo di sessanta giorni cadauno. Il Presidente può comunicare la propria assenza solo una volta e per un tempo massimo di settanta giorni nel corso di un mandato.
3. La comunicazione di assenza deve essere inoltrata tramite e-mail all'indirizzo del Consiglio Direttivo.
4. Il consigliere che si assenta senza giustificazione e senza comunicazione per oltre trenta giorni può essere revocato con provvedimento del Consiglio Direttivo. In tal caso si applica la procedura prevista dall'art. 5, comma 3.

Articolo 19

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, a condizione che abbiano riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, da convocarsi entro 30 giorni, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo

del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

2. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve procedere entro due giorni alla convocazione dell'assemblea, la quale provvede alla nomina di un nuovo Consiglio. Se fra i membri decaduti vi sono il Presidente e il Vice Presidente, l'assemblea è convocata nello stesso termine di cui sopra da un socio maggiorenne in regola con il pagamento della quota associativa che abbia accettato espressamente di adempiere a tale compito, scelto dal Presidente prima della formalizzazione delle proprie dimissioni.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 20

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale.

Articolo 21

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Devono altresì essere consultabili da tutti i soci attraverso il sito web dell'associazione.

TITOLO VII Scioglimento

Articolo 22

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e in ogni modo per finalità di utilità sociale, scelti nell'assemblea di cui al primo comma da un elenco redatto dal Consiglio Direttivo, sentita l'Autorità preposta e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 23

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da

nominare da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.



Elio Joutos